



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

PROVINCIA DI TREVISO

REP. N. 804 -----

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITÀ E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (CIG 95543860C1) PER L'APPALTO
INTEGRATO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CENTRO INFANZIA "IL
SORRISO" PER IL RICAPO DI UN POLO PER L'INFANZIA (CUP
F24E21006510006) FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT
GENERATION EU, M4C1, INVESTIMENTO 1.1 -----**

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 8 (otto) del mese di marzo in Moriago della Battaglia (TV), nella sede del Comune, in Piazza della Vittoria n. 14, innanzi a me, avv. Graziano Forlin, Segretario del Comune di Moriago della Battaglia (TV), autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, del d.lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni ai quali le parti, per saper leggere e scrivere, me assenziente, rinunciano, si sono personalmente costituiti i signori: -----

1) geom. Loris Dalto nato a Conegliano (TV) il 19/11/1970, domiciliato, per la carica che ricopre, presso il municipio di Moriago della Battaglia sito in Piazza della Vittoria n. 14, il quale interviene, agisce e stipula in qualità di Responsabile della Area n. 3 del Comune di Moriago della Battaglia, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso (C.F. e P.I. 00486670268) ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000 e che nella presente convenzione sarà chiamato per brevità «Comune» ----



2) Ermanno Zamprogna nato a Cesano Maderno (MB) il 16/02/1961 e residente a Trebaseleghe (PD) in via Albare n. 45/A, C.F. ZMPRNN61B16C566A, legale rappresentante dello Studio Associato di Architettura arch. Ermanno Zamprogna & arch. Marco Santinon con sede legale a Trebaseleghe (PD) in via Ciro Menotti n. 34/B, C.F. e P.I. 04015420286, che interviene in questo atto quale capogruppo con mandato speciale di rappresentanza in nome, per conto ed interesse del Raggruppamento Temporaneo Professionisti, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Affidatario», così formato:-----

– Tre Erre Ingegneria Srl con sede a Preganziol (TV) in via Terraglio n. 10, C.F. e P.I. 03633010263;-----

– TFE Ingegneria Srl con sede a Pianiga (VE) in via Friuli Venezia Giulia n. 8, C.F. e P.I. 03883230272; -----

– arch. Giulia Vanzetto, residente a Zero Branco (TV) in via Scandolara n. 95, C.F. VNZGLI87E69C111Z e P.I. 05308270262; -----

dell'identità personale e capacità giuridica dei comparenti io Segretario rogante sono personalmente certo. -----

PREMESSO

– che con deliberazione n. 12 del 09/02/2022 la Giunta Comunale ha formalizzato l'interesse da parte dell'Amministrazione Comunale nel portare avanti la candidatura del progetto di realizzazione dei lavori di *ampliamento del centro per l'infanzia “Il Sorriso”* al fine di candidarsi a ricevere fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il ricavo di un polo per l'infanzia; -----

– che il Ministero dell'Istruzione in data 11/11/2022 ha trasmesso l'*Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori* per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al



progetto di *ampliamento centro infanzia "Il Sorriso"* (CUP F24E21006510006),
selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021,
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “*Piano per
asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”,
finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU; -----
– che è stata ravvisata la necessità, in relazione alla complessità dell'intervento e dei
tempi stabiliti dall'Accordo di concessione dinanzi citato per l'esecuzione dei vari
adempimenti occorrenti per la realizzazione dell'opera, di optare per l'appalto della
stessa mediante affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e
l'esecuzione dei lavori (c.d. appalto integrato) sulla base del progetto di fattibilità
tecnica ed economica, già verificato e validato ai sensi dell'art. 26 del Codice dei
Contratti, organicamente e funzionalmente predisposta per l'affidamento contestuale
del successivo livello di progettazione definitiva-esecutiva e dei lavori; -----
– che con determinazione n.6 del 16/01/2023 del Responsabile dell'Area n. 3 è
stato affidato direttamente al raggruppamento temporaneo di professionisti formato
da Studio Associato di Architettura arch. Ermanno Zamproga & arch. Marco
Santinon mandatario e Tre Erre Ingegneria Srl, TFE Ingegneria Srl e arch. Giulia
Vanzetto mandanti, l'incarico della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica dei lavori di *ampliamento del centro per l'infanzia "Il Sorriso"* (ai fini
del successivo affidamento congiunto della progettazione definitiva-esecutiva ed
esecuzione degli stessi) nonché la direzione lavori, contabilità e il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere, per un importo di
€ 137.000,00 c.p. e Iva esclusi; -----
– che nella fattispecie non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui 32 del



d.lgs. 18/04/2016, n. 50, in quanto si tratta di procedura semplificata esperita tramite

MEPA ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a) del d.lgs. n. 50/2016; -----

– che l'aggiudicazione è efficace; -----

– che è stato costituito il raggruppamento temporaneo di professionisti tra: Studio

Associato di Architettura arch. Ermanno Zamproga & arch. Marco Santinon

capogruppo con mandato speciale di rappresentanza, Tre Erre Ingegneria Srl, TFE

Ingegneria Srl e arch. Giulia Vanzetto, mandanti, sottoscritto in data 07/02/2023 e

registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova il 10/02/2023 al n. 4622 serie 1T; -----

– che è stata accertata la regolarità contributiva dei componenti il R.T.P.; -----

– che non si rende necessario ottemperare alle disposizioni di legge in materia di

lotta alla delinquenza mafiosa, in quanto l'importo complessivo del contratto non

supera il limite di 150.000,00 euro stabilito dall'art 83 del d.lgs. 06/09/2011 n. 159,

oltre il quale è richiesta l'acquisizione della prescritta certificazione antimafia; -----

– che il presente intervento è “finanziato dall'Unione europea – Next Generation

EU”; -----

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene quanto segue:

Articolo 1. Oggetto dell'incarico -----

Il Comune di Moriago della Battaglia, come sopra rappresentato, affida al

raggruppamento temporaneo di professionisti formato da Studio Associato di

Architettura arch. Ermanno Zamproga & arch. Marco Santinon mandatario e Tre

Erre Ingegneria Srl, TFE Ingegneria Srl e arch. Giulia Vanzetto mandanti, l'incarico

di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di

ampliamento del centro per l'infanzia “Il Sorriso” per il ricavo di un polo per

l'infanzia (ai fini del successivo affidamento congiunto della progettazione

definitiva-esecutiva ed esecuzione degli stessi) nonché della direzione lavori,



contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

delle opere. -----

L'incarico professionale prevede: -----

1) la verifica, l'aggiornamento della documentazione esistente per il suo adeguamento alla normativa emanata per l'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR, nonché per l'appalto delle opere ricorrendo all'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica medesimo, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207; -----

2) la redazione di tutta la documentazione necessaria con i contenuti e gli elaborati previsti dalle *Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC* emanate dal Mims nel luglio 2021; -----

3) relazioni specialistiche necessarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perizia idrogeologica, valutazione di incidenza ambientale, ecc...; -----

4) la verifica della compatibilità idraulica ai sensi dell'allegato A), punti 2.1 e 2.2 del P.G.R.A.; -----

5) la redazione di invarianza idraulica ai sensi della dGR Veneto; -----

6) la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 28 c. 4 del d.lgs. 42/2004, per la procedura d.lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell'art. 25, c. 8 del d.lgs. 50/2016; -----

7) la relazione di sostenibilità dell'opera; -----

8) la redazione del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato allo schema di contratto, quest'ultimo predisposto dal Comune; -----

9) la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento; -----



10) la redazione della relazione sui criteri ambientali minimi (C.A.M.); -----

11) la redazione della relazione dimostrativa sul rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di competenza; -----

12) la direzione dei lavori e la contabilità dei lavori; -----

13) gli adempimenti per la sicurezza in sede di esecuzione dei lavori; -----

14) provvedere alla trasmissione al Comune di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH; -----

15) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto; -----

16) provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15/09/2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10/02/2022, n. 9; il tutto secondo le modalità specificate nel presente contratto. -----

Le categorie delle opere oggetto del presente contratto sono identificate ai sensi del D.M. 17/06/2016 come computo metrico allegato alla documentazione di gara. -----

La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, c. 5 del Codice dei Contratti, è l'arch. Ermanno Zamprogna, iscritto



all'Ordine degli architetti della Provincia di Padova al n. 1004,
C.F. ZMPRNN61B16C566A, P.IVA 04015420286. Compito di detto referente sarà
quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell'appalto, di
pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni
tra le parti. -----

Articolo 2. Modalità di espletamento dell'incarico -----

L'Affidatario dovrà garantire la redazione di tutti gli elaborati, redatti in conformità
agli standard europei, richiesti e necessari sia per l'erogazione dei contributi sia per il
rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli enti competenti e tutto quanto
necessiti per rendere il progetto approvabile. Si precisa che al fine di rispettare le
disposizioni impartite nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza) l'Affidatario dovrà collaborare con il Comune per fornire la
documentazione tecnico/progettuale e contabile necessaria, per il rispetto dei target e
delle tempistiche previsti per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il
controllo, tra cui il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all'ambiente (DNSH) disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e il
raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di
competenza. -----

L'Affidatario è tenuto ad indicare nella documentazione progettuale che l'intervento è
finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte
dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase
“finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella
documentazione progettuale l'emblema dell'Unione Europea; la documentazione
progettuale dovrà altresì comprendere il riferimento alla Missione 4 – Istruzione e
Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli



asili nido alle Università – Investimento 1.1: *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*. -----

L'Affidatario è tenuto a garantire la collaborazione alla risoluzione di eventuali problematiche o osservazioni sui contenuti degli elaborati progettuali che potranno emergere in fase di pubblicazione della procedura di appalto dei lavori e fino alla conclusione della stessa. -----

La progettazione dovrà tenere conto dell'entità della spesa complessiva prevista per l'intervento oggetto dell'incarico, pari a euro € 1.920.000,00. -----

L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme per la compilazione del progetto per il livello di progettazione previsto, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa sui lavori pubblici ed in particolare dal d.lgs. 18/04/2016, n. 50, dal D.P.R. D.P.R. n. 207/2010, dal d.l. 31/05/2021, n. 77 convertito dalla legge 29/07/2021, n. 108 e dalle *Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC* emanate dal Mims nel luglio 2021. Rimangono a carico dell'Affidatario tutte le responsabilità in merito a sanzioni o conseguenze che dovessero derivare dal mancato rispetto delle norme sopraindicate. -----

L'Affidatario nello svolgimento dell'incarico dovrà prendere tutti i contatti che si rendano necessari, con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti necessari a garantire tempestivamente e concretamente l'esecuzione delle opere previste nel progetto, mediante l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni. -----

Rimangono a carico del professionista tutte le responsabilità in merito a sanzioni o conseguenze che dovessero derivare dal mancato rispetto delle norme sopraindicate.

L'Affidatario conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a



suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal
d.lgs. 159/2011. -----

L'Affidatario si impegna a riferire tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta
di danaro, prestazione o altre utilità, ovvero offerta, di protezione, che venga
avanzata nel corso dell'esecuzione dell'incarico nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente. -----

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere redatto conformemente a
quanto indicato agli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e 17 e seguenti del
D.P.R. n. 207/2010 nonché integrato dei contenuti e degli elaborati prescritti delle
*“Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da
porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC
(art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge
29 luglio 2021, n. 108)”* del luglio 2021, emanate dal Mims, Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
che si intendono, pur non allegate, trascritte nel presente contratto quale sua parte
integrante e sostanziale. -----

Dovranno essere altresì rispettate le indicazioni contenute nel Documento di
Indirizzo alla Progettazione (DIP). -----

Esso dovrà essere presentato al Comune entro il 15/03/2023 al fine di consentire il
rispetto dei termini stabiliti per la adozione della determinazione di aggiudicazione
dei lavori nei termini stabiliti dagli atti di finanziamento, vista la proroga concessa
dal Responsabile Unico del Procedimento in data 27/02/2023, prot. n. 1808. -----

Non saranno computati nei giorni previsti per lo svolgimento dell'incarico i tempi
necessari per eventuali decisioni o scelte del Comune, per l'ottenimento dei pareri o
nulla osta preventivi, per l'indizione di assemblee o conferenze di servizi. Detti tempi



dovranno essere documentati dall'Affidatario su richiesta del Comune. Sono fatte

salve le eventuali ulteriori proroghe o sospensioni disposte per giustificati motivi dal

Responsabile Unico del Procedimento. -----

La consegna del servizio in via d'urgenza è stata disposta in data 27/01/2023, prot.

n. 689. -----

L'Affidatario si deve attivare per accertare la compatibilità dell'opera con tutte le

altre opere o servizi pubblici, anche se correnti in sotterraneo, interferenti con i lavori

da progettare. Della spesa per la eliminazione delle interferenze deve essere prodotta

una stima congruente con il livello della progettazione da redigere, previ contatti e

preventivi di spesa da concordare con gli Enti interessati a tali servizi. L'Affidatario

si impegna altresì ad accertare i vincoli di ogni natura esistenti sui sedimi e per i

lavori da realizzare per effetto di leggi, regolamenti e piani, anche di ordine locale,

vigenti. -----

Nel Capitolato Speciale d'Appalto l'Affidatario dovrà indicare distintamente le

attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al

c. 53 dell'art. 1 della legge 06/11/2012, n. 190, facendo espresso riferimento alla

relativa voce del computo metrico ed indicando per ciascuna di tali attività la misura

percentuale della manodopera. -----

Qualora il Comune decida di appaltare i lavori con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, l'Affidatario dovrà proporre i criteri di valutazione

qualitativa dell'offerta ed assicurare il supporto nella definizione degli stessi. -----

Egli deve inoltre, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del

Procedimento di cui all'art. all'art. 31 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, nonché con i suoi

eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali

provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e



informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività dell'Affidatario

durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente

concordato al momento dell'affidamento dell'incarico. -----

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere consegnato originale e in

due copie e su supporto informatico con tutti i file editabili (word, excel, autocad,

ecc...) e in formato .pdf firmato digitalmente entro il 15/03/2023. L'Affidatario è

tenuto altresì a fornire a prezzo di costo tutte le ulteriori riproduzioni degli elaborati

progettuali richieste dal Comune. -----

Articolo 3. Obblighi specifici PNRR a carico dell'affidatario -----

L'Affidatario è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano

Nazionale per la Resistenza e Resilienza (PNRR): -----

– rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg.

(UE) 2021/241 ossia il principio del “*Non arrecare un danno significativo – Do No*

Significant Harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del climatico

e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani; -----

– rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto

o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari

opportunità; -----

– i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo

all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging); -----

– garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di

avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i

documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di comprovare il

conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire



un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività

oggetto del contratto. -----

L'Affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dal

Comune, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10

febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto

disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22

del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti

di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che

sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di

codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli

Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR. -----

L'Affidatario è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target

e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione

probatoria pertinente. -----

L'Affidatario si obbliga a manlevare il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che

possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la

perdita del finanziamento assegnato dall'Unione Europea per mancato rispetto dei

vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano. -----

L'Affidatario non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità

essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni

amministrative vigenti. -----

L'Affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del contratto, è

obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione

giovanile e femminile di cui all'art. 47, c. 4, del d.l. n. 77/2021. -----

Si dà atto che in sede di presentazione dell'offerta, l'Affidatario ha dichiarato che



nella realizzazione dell'incarico sarà impiegato esclusivamente personale già alle proprie dipendenze e quindi che non sono necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali e si è impegnato a mettere a disposizione del Comune tutta la documentazione che dovesse essere richiesta ai fini della verifica di tale impegno. --

Articolo 4. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali -----

L'Affidatario è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se questo sia stato già elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile del Comune sino alla definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. -----

Gli elaborati contenenti le modifiche o integrazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere presentati al committente, salvo diversi accordi tra le parti, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione all'Affidatario della necessità di variazioni agli elaborati presentati. -----

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici. -----

Al di fuori dell'ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nella impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste od imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute ovvero da direttive del Comune, si applica il 12° comma dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016. -----

La variazione qualitativa e/o quantitativa delle classi e categorie delle opere da progettare rispetto a quanto previsto dal presente contratto (ID Opere) costituisce variazione contrattuale.-----



L'Affidatario propone al RUP le modifiche nonché le varianti del contratto nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice, indicandone i motivi in apposita relazione. -----

L'esecuzione delle modifiche e delle variazioni contrattuali è soggetta a preventiva formale autorizzazione del Comune rilasciata nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016. -----

Nulla è dovuto al progettista per l'esecuzione di modifiche o variazioni non preventivamente autorizzate. -----

L'Affidatario è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, le variazioni richieste dal Comune agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, fatta eccezione per il corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, per le quali al progettista medesimo spettano le competenze determinate applicando il ribasso offerto in sede di gara. -----

Variazioni in corso di esecuzione dei lavori -----

Nell'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Comune ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte allo stesso, il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti per i quali ha diritto ad un compenso determinato con le modalità stabilite dalle vigenti tariffe professionali di cui al decreto del Ministero della Giustizia 31/10/2013, n. 143, al netto del ribasso offerto in sede di gara. -----

Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti dovute ad errori od omissioni progettuali di cui all'art. 106 c. 2 del d.lgs. n. 50/2016.

In quest'ultima ipotesi la responsabilità dell'Affidatario si estende anche ai costi di riprogettazione delle opere ed ai maggiori oneri che il Comune dovrà sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette varianti. -----



Articolo 5. Cessione del contratto e subappalto -----

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. -----

Si applicano le disposizioni contenute negli artt. 31 c. 8, 89 c. 8 e 105 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato dal d.l. 31/05/2021, n. 77 convertito nella legge 11/09/2020, n. 120 dal d.l. 31/05/2021, n. 77, convertito dalla legge 29/07/2021, n. 108, nonché nell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e nel d.l. 12/11/2010, n. 187 convertito dalla legge 17/12/2010, n. 217. -----

Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: -----

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa; ---
- b) in caso di inadempimento da parte del concessionario; -----
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. -----

Negli altri casi il Comune non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni o servizi l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite. -----

Ai fini dell'art. 105 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, si dà atto che l'Affidatario ha presentato in sede di gara d'appalto la dichiarazione di voler subappaltare le seguenti attività: indagini geologiche, geotecniche e sismiche; sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico, indagini e relazioni idrauliche e idrologiche e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'architettura e dell'ingegneria per le quali siano richieste apposite certificazioni o competenze.-----



Articolo 6. Modalità di espletamento dell'incarico di direzione e contabilità dei lavori -----

Per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori e assistenza al collaudo, l'Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni recate dal decreto 07/03/2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e assumere la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dal decreto medesimo nei riguardi del direttore dei lavori. -

L'Affidatario è tenuto a presentare al Comune periodiche relazioni sullo sviluppo dei lavori, in rapporto alle spese ed agli impegni autorizzati. -----

È fatto obbligo al Direttore dei Lavori di consegnare al R.U.P. ciascun stato di avanzamento lavori nei termini stabiliti dalla vigente legislazione. -----

Eventuali interessi legali e moratori che ai sensi della vigente legislazione dovessero essere corrisposti dal Comune all'appaltatore dei lavori per ritardi nel pagamento delle somme dovute a causa del mancato rispetto da parte del Direttore dei Lavori dell'onere stabilito al precedente comma, faranno carico al Direttore dei lavori medesimo e saranno recuperati sul primo pagamento utile dovutogli. -----

Il Comune si riserva di impartire, tramite il responsabile del procedimento, indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico. -----

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, fatti salvi i periodi di sospensione, la Direzione dei Lavori deve garantire la presenza in cantiere per almeno 2 (due) giorni la settimana, per complessive 6 (sei) ore settimanali, nonché essere reperibile 24 ore su 24. La presenza in cantiere dovrà risultare dal "Giornale dei Lavori", depositato presso l'Ufficio Direzione Lavori e consultabile dal R.U.P. -----

Il Direttore dei Lavori dovrà inoltre organizzare una riunione di coordinamento settimanale per la gestione corrente con l'appaltatore e con il con il R.U.P. e far pervenire al R.U.P. settimanalmente, eventualmente anche su spazio cloud condiviso,



un rapporto, anche sintetico, sullo stato di avanzamento dei lavori. La mancata organizzazione della riunione di coordinamento settimanale ovvero la mancata redazione del rapporto sintetico senza la formale autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, comporta l'applicazione di una penale per ciascuna riunione non organizzata o per ciascun report non redatto di € 50,00, da trattenere sulle competenze dovute dal professionista sul pagamento immediatamente successivo all'evento. -----

Incompatibilità -----

È fatto divieto al Direttore dei Lavori di intrattenere rapporti professionali con l'appaltatore dei lavori a far tempo dalla data dell'aggiudicazione a quella del collaudo (determina Autorità vigilanza n. 4/2003). A tal fine il Comune comunicherà con nota scritta al Direttore dei Lavori il nominativo dell'aggiudicatario. -----

Qualora al momento dell'aggiudicazione vi siano rapporti in essere tra l'appaltatore ed il Direttore dei Lavori quest'ultimo, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, dovrà informare di tale circostanza il Comune, al quale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza dei suddetti rapporti in relazione all'incarico da svolgere. -----

Articolo 7. Oneri per la definizione dei lavori -----

Tutte le spese di direzione, misura e contabilità, liquidazione lavori e assistenza al collaudo restano a carico dell'Affidatario. -----

Nell'onorario per la direzione dei lavori deve intendersi compreso anche il corrispettivo per eventuali contestazioni dell'impresa e controversie con i privati, concordamento nuovi prezzi, nonché quelle per la trattazione delle riserve dell'impresa, (anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse), qualora queste



ultime siano dovute ad errore progettuale dell'Affidatario. -----

Sono altresì a carico dell'Affidatario tutte le altre spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del presente incarico, senza rivalsa di diritto alcuno. -----

L'onorario sarà corrisposto in relazione all'andamento dei lavori, con le modalità stabilite dal presente contratto. -----

Articolo 8. Modalità di espletamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza fisica dei lavoratori -----

L'Affidatario, abilitato ai sensi dell'art. 98 del d.lgs.09/04/2008, n. 81, è tenuto all'osservanza delle norme per l'espletamento degli incarichi di Coordinatore per la sicurezza fisica dei lavoratori, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri mobili o temporanei. -----

Nell'espletamento degli incarichi di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, l'Affidatario dovrà tenere conto delle eventuali ed ulteriori direttive e disposizioni che potranno essere impartite dal Comune. -----

Articolo 9. Obblighi per il coordinatore per la progettazione -----

L'Affidatario deve ottemperare, nella sua qualità di coordinatore per la progettazione, a quanto espressamente previsto dall'art. 91 del d.lgs. 09/04/2008, n. 81, che si intende qui integralmente riportato. -----

Qualora i piani di sicurezza ed il fascicolo contenenti le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori presentassero delle carenze, il Comune dovrà richiedere l'integrazione al professionista specificando i difetti e/o le incompletezze da sanare. Se la documentazione, nonostante le integrazioni prodotte, presentasse inattendibilità tecnica ed economica motivata dal Responsabile del Procedimento, non sarà dovuto alcun compenso all'Affidatario. -----



Articolo 10. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori -----

L'Affidatario durante l'esecuzione delle opere deve ottemperare, nella sua qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, a quanto espressamente previsto dall'art. 92 del d.lgs. 09/04/2008, n. 81, che si intende qui integralmente riportato. -----

Il coordinatore ha altresì l'obbligo di garantire al Comune ed al responsabile del procedimento idonea assistenza nell'espletamento delle rispettive funzioni. -----

Articolo 11. Numero e contenuto degli elaborati da consegnare -----

Il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'100 del d.lgs. 09/04/2008, n. 81 ed il fascicolo contenente le informazioni utili alla prevenzione, di cui alla lett. b) dell'art. 91 del decreto medesimo, dovranno essere consegnati al Comune in originale e due copie oltre ai files editabili e ai pdf firmati anche digitalmente. -----

Articolo 12. Determinazione dell'onorario -----

Il corrispettivo è determinato, a corpo, nell'importo di € 137.000,00 c.p. ed I.V.A. esclusi, in conseguenza del ribasso offerto del 1,351%. -----

Rimane inteso che le prestazioni dell'Affidatario sono quelle contenute nel presente contratto. -----

Il compenso complessivo da corrispondere all'Affidatario, come sopra determinato, viene, così distinto per le varie fasi in cui si articola l'incarico: -----

– per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica: € 34.581,06 oltre Cnpaia ed Iva; -----

– per la direzione dei lavori e lo svolgimento degli adempimenti demandati dalla legge al coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori: € 102.418,94 oltre Cnpaia ed Iva. -----

I compensi come sopra determinati sono comprensivi di ogni altra spesa, inclusa quella relativa a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi, eventuale visto di



liquidazione della parcella, senza diritto di rivalsa alcuno. -----

La verifica, l'aggiornamento della documentazione esistente e la predisposizione grafica dello stato di fatto come indicato all'art. 1 del presente contratto, si intendono compresi nel compenso come sopra determinato. -----

Le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite, come pure ogni altra valutazione di progetto, dovranno essere effettuate con i criteri e le modalità previsti dalla vigente legislazione. -----

Nel caso in cui l'incarico di direzione dei lavori dovesse essere sospeso in via definitiva per cause non imputabili all'Affidatario, allo stesso verrà corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa ed onere accessorio, un compenso ridotto in proporzione all'incarico eseguito. -----

Sarà cura dell'Affidatario, relativamente ai servizi esistenti nelle zone interessate ai lavori, richiedere agli enti competenti (Telecom, ENEL, metano, ecc.) le mappe riportanti l'ubicazione dei cavidotti o delle tubazioni. -----

Articolo 13. Liquidazione delle competenze -----

Progettazione e redazione del piano di sicurezza e coordinamento -----

L'onorario e i compensi di cui al presente contratto saranno corrisposti, previa presentazione di fattura, nella misura dell'80% dell'onorario relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica (acconto) entro 60 giorni dalla consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, per il rimanente 20%, ad intervenuta approvazione dello stesso progetto da parte del Comune. -----

Il tempo previsto per la verifica o validazione e l'approvazione degli elaborati progettuali viene previsto in 30 giorni dalla data della ricezione degli stessi. Il relativo pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto ovvero, se successive, dalla data di accertamento della regolarità



contributiva e fiscale o di ricezione della relativa fattura. -----

*Direzione lavori ed adempimenti demandati dalla legge al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione -----*

Il pagamento avverrà sulla base degli stati d'avanzamento lavori entro 30 gg dalla data di ricezione della relativa fattura che potrà essere emessa solo ad avvenuta approvazione dei SAL (entro 30 giorni dal loro ricevimento) da parte del Comune ovvero dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale, qualora successiva alla citata data. -----

Si prende atto che l'Affidatario con nota in data 08/03/2023, ha formalmente rinunciato all'anticipazione dovutagli ai sensi dell'art. 35 c. 18 del d.lgs. 50/2016. ---

Si precisa che come stabilito dalla Agenzia delle Entrate con principio di diritto n. 17, gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, nei confronti del Comune sono assolti dai singoli professionisti associati relativamente alle parti del servizio da ciascuno eseguiti. -----

A tal fine si prende atto che nell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo in premessa indicato, è stata convenuta la seguente ripartizione delle quote di partecipazione: 66,50% allo Studio Associato di Architettura arch. Ermanno Zamprognà & arch. Marco Santinon, 16,50% alla Tre Erre Ingegneria Srl, 14,50% alla TFE Ingegneria Srl e 2,50% all'arch. Giulia Vanzetto. -----

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e del d.l. 12/11/2010, n. 187 convertito dalla legge 17/12/2010, n. 217, l'Affidatario è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la



piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13/08/2010, n. 136 e del d.l. 12/11/2010, n. 187 convertito dalla legge 17/12/2010, n. 217 si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti. -----

L'Affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----

Le somme ricevute in acconto o a saldo verranno versate sui conti correnti di ciascun componente il Raggruppamento Temporaneo Professionisti, accessi ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2010, n. 136 e del d.l. 12/11/2010, n. 187 convertito dalla legge 17/12/2010, n. 217, come di seguito precisato: -----

1) Studio Associato di Architettura arch. Ermanno Zamproga & arch. Marco Santinon: conto acceso presso la [REDACTED], Iban [REDACTED] sul quale possono operare i sigg. Ermanno Zamproga (C.F. ZMPRNN61B16C566A) e Marco Santinon (C.F. SNTMRC61T21Z401X); -----

2) TFE Ingegneria Srl: conto acceso presso il CentroMarca Banca – Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, filiale di Pianiga (VE), Iban [REDACTED] conto acceso presso la [REDACTED], Iban [REDACTED], sui quali può operare il sig. Zeffirino Tommasin (C.F. TMMZFR56S20D040M); -----



3) Tre Erre Ingegneria Srl: conto acceso presso la

Iban sul quale possono operare i sigg. Raffaele

Fuser (C.F. FSRRFL67C02L407T), Roberto Scotta (C.F. SCTRRT67M16L407J),

Barbara Golfetto (C.F. GLFBBR67C59L407R) e Mirta D'Ambros (C.F.

DMBMRT67E45L407N); -----

4) arch. Giulia Vanzetto: conto acceso presso la

Iban

, sul quale può operare la sig.ra Giulia Vanzetto

(C.F. VNZGLI87E69C111Z). -----

Ai sensi del 9° comma dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, i pagamenti sono subordinati

alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposita

certificazione da parte degli enti competenti. -----

Si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 ed il Decreto del Ministro

dell'Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008, per cui il termine di 90 giorni di cui

all'art. 29 del D.P.R. n. 145/2000 si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di

5 e di 30 giorni stabilito dall'art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l'esecuzione degli

adempimenti ivi previsti. -----

Il saldo verrà corrisposto dopo l'approvazione del certificato di collaudo, purché lo

stesso sia concluso nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto dei lavori

ovvero il ritardo non dipenda da fatto imputabile all'Affidatario. -----

Cessione dei crediti -----

Il Comune riconosce all'Affidatario la facoltà di cedere tutti i crediti maturati

derivanti dal presente contratto. -----

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è

disciplinata dall'art 106 del d.lgs. 50/2016. -----



Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e del d.l. 12/11/2010, n. 187 convertito dalla legge 17/12/2010, n. 217. -----

In ogni caso il Comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto. -----

Articolo 14. Regolarità contributiva e requisiti generali -----

Si dà atto dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva e del possesso da parte dell'Affidatario dei requisiti generali prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione, in applicazione dell'art. 2 del d.l. 25/09/2002, n. 210. ----

In caso di accertamento successivamente alla stipula del contratto del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, si procederà alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalità stabilite dalla norma all'Affidatario spetterà, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. In tale ipotesi, si provvederà altresì ad esclusiva scelta discrezionale del committente, all'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del presente contratto. -----

Articolo 15. Inadempienze, ritardi e penalità -----

È fatto obbligo all'Affidatario di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte del Comune purché per attività inerenti all'incarico affidato. -----

Qualora l'Affidatario non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nel presente contratto o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dal Comune, quest'ultimo procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. -----



In caso di persistente inadempienza dell'Affidatario, oppure qualora nelle fasi di progettazione dei lavori emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per il Comune, quest'ultimo con motivato giudizio e previa notifica all'Affidatario, potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato. --

Con la risoluzione sorge in capo al Comune il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell'Affidatario inadempiente. -----

All'Affidatario inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dall'ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese. -----

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico. -----

Qualora la presentazione degli elaborati ovvero l'esecuzione di uno degli adempimenti prevista dalla legislazione sui lavori pubblici (certificato ultimazione lavori, certificato regolare esecuzione, ecc...) venisse ritardata oltre il termine stabilito dalla legge o nel presente contratto, salvo proroghe che potranno essere concesse dal Comune per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario. -----

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo dell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore a quello di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento può promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto. -----

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 il Comune, senza obbligo o bisogno di



messa in mora, ha comunque la facoltà insindacabile di dichiararsi libero da ogni

impegno verso l'Affidatario inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere

compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese. -----

Resta inteso che in tali ipotesi l'Affidatario è tenuto all'integrale rimborso di tutte le

somme anticipate con l'aggiunta degli interessi e degli altri oneri connessi, fatta

sempre salva l'azione per il risarcimento del danno. -----

Le penalità sono trattenute sulle competenze spettanti all'Affidatario incaricato. ----

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al c. 1, trova applicazione anche in

caso di ritardo: -----

a. nell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal RUP; -----

b. nell'avvio dell'esecuzione del contratto per cause imputabili all'Affidatario che

non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; -----

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; -----

d. nella ripresa dell'esecuzione del contratto successiva ad un verbale di sospensione,

rispetto alla data fissata dal RUP; -----

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP per il ripristino dell'esecuzione del

contratto relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione. ---

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento

dell'Affidatario agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli

appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori

obblighi previsti ai precedenti articoli del presente contratto. -----

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice

Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto

dell'art. 50, c. 4, del d.l. n. 77/2021, che deroga espressamente all'art. 113-bis del

Codice dei Contratti, raggiunga il 20 per cento del valore dell'importo netto



contrattuale, previa semplice comunicazione scritta. -----

Articolo 16. Proprietà degli elaborati -----

Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta. -----

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, all'aggiornamento prezzi, anche senza interpellare l'Affidatario. -----

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta all'Affidatario e in ogni caso quest'ultimo sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore. -----

Articolo 17. Incarichi di consulenza -----

Il Comune potrà richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente legislazione sui lavori pubblici, la collaborazione tecnica od artistica di altro o altri liberi professionisti nella fase della progettazione e/o direzione dei lavori. I corrispettivi di tali prestazioni non sono oggetto del presente contratto. -----

Articolo 18. Comunicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici -----

L'Affidatario si impegna a compilare, utilizzando il modulo che sarà fornito dal Comune, ed a consegnare formalmente al Responsabile del Procedimento i dati necessari per la compilazione delle schede previste per le comunicazioni da inviare ai sensi di legge all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, con le modalità stabilite dall'Autorità per la Vigilanza, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal compimento di ciascun evento. -----



L'obbligo comprende anche i dati di natura prettamente tecnica riguardanti la progettazione che sono contenuti nella scheda denominata "A" e che debbono essere trasmessi all'Osservatorio successivamente alle operazioni di gara. -----

Ogni eventuale sanzione che dovesse essere comminata al Comune ed al Responsabile del Procedimento e che sia stata provocata dall'omissione degli adempimenti previsti nei precedenti due commi o da ritardi nella consegna delle schede, sarà addebitata all'Affidatario. -----

A tal fine, a titolo di garanzia, il Comune si riserva in presenza di eventuali ritardi di sospendere il pagamento dei corrispettivi riguardanti gli incarichi di direzione lavori e di coordinatore per l'esecuzione delle opere, sino ad intervenuta decisione dell'Autorità. -----

Articolo 19. Garanzie -----

Il Comune accetta quale cauzione definitiva la polizza fideiussoria n. 2023/50/2660428 prestata dalla Reale Mutua di Assicurazioni di Piombino Dese, intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 01/09/1993, n. 385, per l'importo di € 6.850,00, nell'interesse dell'Affidatario. -----

Si dà atto che l'Affidatario ha consegnato al Comune le "coperture assicurative della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria" rilasciate ai sensi dell'art. 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e del d.m. 16/09/2022, n. 193 a favore di ciascun componente il Raggruppamento Temporaneo Professionisti come di seguito precisato: -----

– Studio Associato di Architettura arch. Ermanno Zamprognà & arch. Marco Santinon: polizza n. 2022/03/2508889 rilasciata dalla Reale Mutua di Assicurazioni, agenzia di Piombino Dese; -----

– Tre Erre Ingegneria Srl: polizza n. PI-7827272822°1 rilasciata da Arch Insurance



(EU) DAC in data 16/01/2023; -----

– TFE Ingegneria Srl: polizza n. ITFINC26111 rilasciata da Chubb European Group SE;

– arch. Giulia Vanzetto: polizza n. IPD0013178 rilasciata da AIG Europe S.A. sede
di Milano. -----

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del
maggior danno verso l'Affidatario. -----

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento
del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario e
ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di
servizi. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'incarico. La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità
nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di
sotto dell'importo previsto dalla legge. -----

Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che il Comune deve



sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale

ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un

progetto esente da errori ed omissioni. -----

L'Affidatario resta comunque responsabile nei confronti del Comune ai sensi degli

artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile. -----

Articolo 20. Definizione delle controversie -----

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto,

senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Affidatario. -----

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è

competente il Foro di Treviso. È escluso l'arbitrato. -----

In pendenza di giudizio l'Affidatario non è sollevato da nessuno degli obblighi

previsti nel presente contratto. -----

Articolo 21. Divieto di partecipazione ad appalti -----

È fatto divieto al professionista/ai professionisti che costituiscono il raggruppamento

temporaneo di partecipare all'appalto, nonché ad eventuali subappalti o cottimi, di

lavori per i quali egli abbia svolto l'attività di progettazione di cui al presente

incarico. All'appalto, ai subappalti e ai cottimi non può altresì partecipare un soggetto

controllato, controllante o collegato all'Affidatario di incarichi di progettazione. Le

situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto

previsto dall'art. 2359 del codice civile. -----

I divieti di cui al comma precedente sono estesi ai dipendenti dell'Affidatario della

progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro

dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro

dipendenti. -----

I medesimi divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che



l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. ----

Articolo 22. Risoluzione e recesso dal contratto -----

È facoltà del Comune risolvere d'ufficio il presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50. -----

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'Affidatario soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, mentre il Comune avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'Affidatario, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 6 del presente contratto. -----

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il Comune, a spese e rischio dell'Affidatario, procederà a nuovo appalto dei residui servizi su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'Affidatario nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio. -----

Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso del Comune, si darà corso al conto finale dei servizi eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti. -----

In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il Comune. -----

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.



Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione

contrattuale di diritto le seguenti ipotesi: -----

– la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per

contrattare con la Pubblica Amministrazione; -----

– interruzione non motivata del servizio; -----

– gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; --

– gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute

nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o

territoriali; -----

– il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di

comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'Affidatario ai sensi

dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; -----

– in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del d.lgs.

06/09/2011 n. 159 e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; -----

– la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a

seguito della dichiarazione del Comune, a mezzo PEC, di volersi avvalere della

clausola risolutiva. Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, l'Affidatario

incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo

l'ulteriore risarcimento del danno. -----

Ai sensi della legge 13/08/2010, n. 136 e del d.l. 12/11/2010, n. 187 convertito dalla

L. 17/12/2010, n. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del presente

contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione del c. 9-bis dell'art. 3 della

L. 13/08/2010, n. 136. -----

Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art 1 del



d.l. 16/07/2020, n. 76, la mancata stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'Affidatario, costituiscono causa di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. -----

In caso di risoluzione o recesso dal contratto si applica l'art. 108 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50. -----

Articolo 23. Disposizioni finali -----

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti. -----

Ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, l'Affidatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi. -----

Sono a carico del Comune il contributo integrativo di cui all'art. 10 della Legge 03/01/1981 n. 6 e l'imposta sul valore aggiunto. -----

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto, è dal Comune affidato e dall'Affidatario accettato in solido e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dal Comune stesso. -----

Saranno a carico dell'Affidatario le spese di carta da bollo del contratto, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. -----

Per quanto concerne l'incarico affidato, l'Affidatario elegge domicilio in Moriago della Battaglia (TV), Piazza della Vittoria, civico n. 34. -----

Tutte le comunicazioni tra il Comune e l'Affidatario si intendono validamente ed



efficacemente effettuate qualora rese agli indirizzi PEC

comune.moriago.tv@pecveneto.it e zs-associati@pec.it. La comunicazione recapitata

al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,

aggregati o consorziati. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata

all'Affidatario si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. -----

Si precisa che per giorni si devono intendere giorni naturali, successivi e continuativi.

La sottoscrizione del presente atto da parte del professionista equivale ad intervenuta

comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016. -----

Articolo 24. Trattamento dei dati personali -----

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo

e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che: -----

a) titolare del trattamento è il Comune di Moriago della Battaglia (TV) ed i relativi

dati di contatto sono i seguenti: tel. 0438/890811, fax 0438/892803, e-mail:

lavoripubblici@comune.moriago.tv.it, PEC: comune.moriago.tv@pecveneto.it, sito

internet: <https://www.comune.moriago.tv.it>; -----

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il

prof. avv. Fabio Balducci Romano di Udine (UD) ed i relativi dati di contatto sono i

seguenti: tel. 0432/229080, e-mail fabio.balducci@gmail.com e pec fabio.balduccioromano@avvocatiudine.it;

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la

partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal

procedimento in oggetto; -----

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e

telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali



di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; -----

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Moriago della Battaglia implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e della L. n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea; --

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; -----

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679 -----

Si dà atto che l'Affidatario ha versato la somma di € 1.193,41 in conto spese contrattuali, salvo conguaglio (ricevuta avviso PagoPA n. 1000000000066153). -----

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo



sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come di

seguito specificato: -----

1) il Responsabile dell'Area n. 3, geom. Loris Dalto, mediante l'apposizione della
firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del
D.P.C.M. 22/02/2013; -----

2) il sig. Ermanno Zamproga mediante l'apposizione mediante l'apposizione della
firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del
D.P.C.M. 22/02/2013. -----

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante firmo il presente
documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 25, comma 3 del d.lgs.
07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). -----

Le parti mi esonerano dalla lettura degli atti depositati e richiamati di cui mi
dichiarano avere esatta conoscenza del contenuto. -----

Questo atto occupa 35 (trentacinque) facciate intere e parte della 36 (trentasei),
scritte con sistema elettronico da persona di mia fiducia. -----

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Moriago della Battaglia

L'Affidatario

Il Responsabile Area n. 3

Capogruppo RTP

geom. Loris Dalto

arch. Ermanno Zamproga

(firma apposta digitalmente)

(firma apposta digitalmente)

Il Segretario Comunale

dott. Graziano Forlin

(firma apposta digitalmente)